



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18202

Data: 25/03/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Ricorso A.S.D. Sporting Club Pinerolo relativo all'incontro (13832) di Campionato Mixed Mixed disputatosi a Pinerolo (TO) il 16/03/2019 tra Team Virtus Mixed (539) e Jass On The Rocks (521).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540)** : Rigetto del ricorso avverso risultato di gara e richiesta di ripetizione delle gare della fase finale di Campionato Italiano Mixed di Curling svoltosi in località Pinerolo (TO) nelle date del 16 e 17 marzo 2019 .

D) Motivazione:

### **Ice Pole Pinerolo A.S.D. (540)**

#### In fatto

Con ricorso dd.18.03.2019, ritualmente depositato, la società ADS Sporting Club Pinerolo, partecipante unitamente alle società Virtus Piemonte Ghiaccio, ASD Fireblock e ASD Jass Curling Club, alla fase finale del Campionato Nazionale Mixed di Curling, svoltosi nelle date del 16 e 17 marzo c.a. in località Pinerolo (TO), lamentava l'irregolare composizione della squadra della Virtus Piemonte Ghiaccio in occasione dell'incontro n. 13832 disputato il 16.03 contro la formazione della Jass Curling Club e vinto dalla prima con il punteggio di 19-0. In particolare detta irregolarità sarebbe consistita nell'aver la soc. Virtus Piemonte Ghiaccio omesso di schierare nel corso della gara menzionata "almeno due componenti della formazione presentata sull'accredito del primo turno di gioco...", come testualmente prevede l'art. 4.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali Curling e Wheelchair Curling 2018 – 2019.

Conseguentemente la ricorrente chiedeva sancirsi la perdita della predetta gara n.13832 da parte della ASD Virtus Piemonte Ghiaccio e la conseguente ripetizione delle gare della fase finale (semifinale di recupero e finale), secondo la formula indicata dall'art. 4.1, co.3 delle cit. D.O.A.

#### In diritto

Il ricorso appare infondato per le ragioni di seguito illustrate.

La soluzione del caso prospettato passa attraverso l'attenta interpretazione dell'art.4.3 delle D.O.A. Curling 2018 – 2019 che, in riferimento alla composizione delle squadre, recita:"Le squadre partecipanti ai vari campionati dovranno avere in campo sempre almeno due componenti della formazione presentata sull'accredito del primo turno di gioco per tutta la durata della stagione (fasi di qualificazione e fasi finali)".

In particolare, nel caso di specie, occorre *in primis* intendere il significato del termine "campo".

Secondo un'interpretazione restrittiva, detta parola indicherebbe esclusivamente la superficie sulla quale gli atleti praticano il gioco.

Secondo altra interpretazione il "campo" ricomprenderebbe invece anche gli spazi adiacenti riservati ad



allenatore, dirigente responsabile ed atleti a disposizione dell'allenatore, ovvero inseriti in formazione e quindi pronti a "scendere in pista" in ogni momento della gara.

In questo secondo caso risulterebbe quindi sufficiente l'inserimento a referto del nominativo dell'atleta per poter qualificare quest'ultimo come "presente sul campo".

Delle due interpretazioni ricordate è preferibile, a parere di questo Giudice Sportivo, la seconda, se non altro per analogia rispetto alla normativa che regola e definisce il "campo di gioco" nell'ambito di altre discipline sportive quali, ad esempio, il calcio e l'hockey su ghiaccio.

Per limitarci a quest'ultima disciplina a noi più vicina, in quanto rientrante, insieme allo stesso "curling" e ad altre, tra quelle sottoposte all'autorità della nostra federazione sportiva, si veda la regola n. 9 del Regolamento Ufficiale di Gioco emanato dalla I.I.H.F., ai sensi della quale la "pista ghiacciata" (= campo di gara) non comprende soltanto l'area delimitata dalle sponde, entro la quale i giocatori delle due squadre si contendono il disco al fine di realizzare un gol, ma si estende anche alle panche dei giocatori che, pur fisicamente estranee alla superficie ghiacciata, sono ugualmente considerate parti integranti di essa e quindi anche soggette a tutte le regole relative all'area di gioco in senso stretto. Di conseguenza l'atleta (ma anche l'allenatore e gli altri addetti alla squadra) per il solo fatto che si trovi in panchina e, ovviamente, a referto (ovvero nell'elenco dei giocatori a disposizione della squadra e dell'allenatore) è considerato "in campo", anche qualora non dovesse essere impiegato neppure per un solo secondo nell'arco dell'intera gara.

Ma vi è di più: tale giocatore sarà ritenuto in campo anche se si trovi momentaneamente nello spogliatoio o in infermeria o addirittura al bar dello stadio: tale atleta, infatti, potrà sempre, in qualunque momento della partita, rientrare sulla pista ghiacciata, ovviamente nel rispetto delle regole del gioco.

Ciò detto, tornando, sulla base delle considerazioni testè espresse, al caso che ci occupa, dovrà ritenersi rispettato il dettato dell'art.4.3. delle D.O.A. di settore qualora dal confronto tra i nominativi degli atleti indicati dalla soc. Virus Club Piemonte sulla scheda di accredito al primo turno del corrente Campionato e quelli dalla medesima società iscritti a referto in occasione della gara n. 13832 disputata il 16.03 contro la formazione della Jass Curling Club, risultino almeno due atleti presenti a referto in entrambe le competizioni: ebbene **tre sono i nominativi comuni** rinvenuti all'esito di tale confronto, ovvero quelli dei tesserati **Stefano PERUCCA, Amanda BIANCHI e Eugenio MOLINATTI**.

Un tanto basta, per tutte le ragioni sopra esposte, a rendere infondata la doglianza avanzata dalla ricorrente, posto che il numero minimo di atleti cui la fa riferimento l'art.4.3. cit. è stato nell'occasione abbondantemente rispettato dalla soc. Virtus Club Piemonte.

**P.Q.M.**

il Giudice Unico Sportivo

**ri get ta**

il proposto ricorso e

**dis pone**

l'incameramento della relativa tassa.

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi